

N. 00021/2011REG.PROV.COLL.

N. 00040/2011 REG.RIC.A.P.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 40 di A.P. del 2011, proposto da:  
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei  
Portoghesi, 12;

***contro***

Francesca Longo, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Serio e Giuseppe  
Naccarato, con domicilio eletto presso Giuseppe Naccarato in Roma, via  
Tagliamento, 76;

***per la riforma***

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n.  
00004/2011, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DAL CONCORSO  
PER AMMISSIONE AL 17° CORSO BIENNALE (2011-2013) DI 490  
ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI ARMA DEI  
CARABINIERI

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Francesca Longo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2011 il cons. Roberto Garofoli e udito l'avvocato Naccarato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Con sentenza n. 4 del 2011, il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso proposto dall'odierna appellata per l'annullamento del provvedimento prot. n. 92/2-2-2-78 IS in data 15 novembre 2010, recante esclusione dal concorso per l'ammissione al 17° corso biennale (2011-2013) di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'arma dei carabinieri.

Come ricostruito in fatto dal giudice di primo grado, l'appellata è stata esclusa dal concorso per superamento del limite di età.

Giova considerare, al riguardo, che l'art. 2, comma 1, lett. b), del bando prevede, quale requisito di partecipazione alla selezione, il “*mancato superamento*” del 26° anno di età al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande, fissato all'11 novembre 2010; l'Amministrazione ha escluso dalla procedura l'odierna appellata, la quale, nata il 21 maggio 1984, ha “compiuto” i 26 anni il 21 maggio 2010, 5 mesi e 21 giorni prima, quindi, dell' 11 novembre 2010.

Nell'accogliere il ricorso, il T.A.R. Lazio –pur dando atto del contrasto interpretativo da tempo emerso in merito all'esatta interpretazione delle clausole dei bandi di concorso che richiedono requisiti di età per l'ammissione alle procedure selettive – ha valorizzato la specificità della formulazione al riguardo utilizzata dalla *lex specialis* della procedura in contestazione.

Nel dettaglio, il giudice di primo grado ha dato atto dell'indirizzo interpretativo in forza del quale, allorquando il verificarsi di determinati effetti (quali la perdita di un requisito di ammissione al concorso) sia collegato al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno; ha tuttavia ritenuto che l'illustrato orientamento vada seguito nei soli casi in cui sia chiaramente e puntualmente enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite massimo di età del candidato per la partecipazione alla procedura selettiva siano effettivamente (e interamente) "compiuti".

Viceversa, quella stessa opzione interpretativa – ha sostenuto il T.A.R. - non può trovare applicazione nei casi in cui il bando di concorso faccia riferimento, semplicemente, ad un determinato numero di anni, senza precisare che tale età deve essere totalmente "compiuta".

Nel caso di specie, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. b.1), del bando di concorso stabilisce quali requisiti di partecipazione:

- l'aver "compiuto" il diciottesimo anno di età;
- il "non aver superato" il ventiseiesimo.

Ad avviso del giudice di prima istanza, se la prima parte della clausola del bando è chiara nel prescrivere che può partecipare chi ha "compiuto" il 18° genetliaco, la seconda non lo è altrettanto; letta tuttavia sistematicamente con la prima, oltre che in coerenza con il principio del *favor participationis*, la stessa sarebbe da intendere nel senso che non possa partecipare chi ha superato il 26° anno di età e sia giunto al genetliaco del 27°.

La regola del semplice "compimento" degli anni, quindi, andrebbe seguita nel primo caso non anche nel secondo, in quanto la citata clausola fa espresso riferimento al "superamento" di un determinato numero di anni; anche dopo il ventiseiesimo compleanno l'interessato avrebbe un'età di 26 anni, conservandola

fino al momento in cui “compie” 27 anni. Solo a partire da tale data, pertanto, l’interessato acquisterebbe un’età pari a 27 anni, “superando” quella di 26.

Ha proposto appello l’Amministrazione sostenendo l’erroneità della sentenza di cui chiede l’annullamento.

Con ordinanza n. 2472 dell’8 giugno 2011, la quarta Sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta dall’Amministrazione, ha sospeso l’esecuzione della sentenza gravata, ritenendo la piena corrispondenza di significato delle espressioni “*compiere*” e “*non superare*” un determinato limite di età; premesso, invero, che si compie un anno di vita al passaggio di 365 giorni dalla nascita, la quarta Sezione ha sostenuto che “*si supera il 26 anno il giorno in cui si compiono (cioè si esauriscono) i 26 anni*”.

Con istanza formulata ai sensi dell’art. 99, co. 2, c.p.a. l’appellante – dando atto del contrasto giurisprudenziale emerso in merito all’esatta interpretazione delle clausole dei bandi di concorso che richiedono requisiti di età per l’ammissione alle procedure selettive- ha chiesto il deferimento del ricorso all’Adunanza Plenaria.

All’udienza del 28 novembre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

1. L’appello va accolto.

2. La questione sottoposta al vaglio dell’Adunanza plenaria attiene all’interpretazione delle clausole dei bandi di concorso che richiedono requisiti di età per l’ammissione alle procedure selettive.

3. E’ emerso, al riguardo, un contrasto interpretativo.

3.1. Per una prima e prevalente opzione, “quando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quale la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso) al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d’età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno”

(Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 1995, n. 1352; 14 settembre 2009, n. 4478; 23 agosto 2010, n. 5907).

Sulla scorta dell'impostazione che si espone, quale che sia la formulazione utilizzata dalla *lex specialis*, il limite di età ivi indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno; invero, facendo riferimento all'evento della nascita dell'individuo, il compimento dell'anno di vita si realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente vissuto”.

3.2. In giurisprudenza è tuttavia emersa una differente posizione volta a circoscrivere l'operatività del suesposto indirizzo ai soli casi in cui sia chiaramente e puntualmente enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite massimo di età del candidato, per la partecipazione alla procedura selettiva, siano effettivamente (e interamente) "compiuti".

Sulla scorta di tale diverso indirizzo, nei diversi casi in cui il bando di concorso, nell'indicare il requisito di ammissione, faccia riferimento semplicemente ad un determinato numero di anni, senza spiegare che tale età deve essere totalmente "compiuta", il limite massimo di età va inteso in senso diverso, non essendo consentita l'esclusione dalla procedura di coloro i quali, pur avendo “compiuto” gli anni indicati dalla *lex specialis*, non abbiano tuttavia raggiunto il compleanno dell'anno successivo, essendo irrilevanti le frazioni di anno (Cons. Stato, Sez. V, 12 luglio 2010, n. 4476; 5 marzo 2010, n. 1284; Cass., Sez. lav., 26 maggio 2004, n. 10169, quest'ultima intervenuta con riferimento a previsione contenuta nell'art. 1, d. lgs. 7 agosto 1997, n. 280).

A supporto di tale orientamento è spesso addotta l'esigenza di preferire, a fronte di clausole del bando non inequivoche ed in omaggio al *favor participationis*, un'interpretazione che preservi l'affidamento dalle stesse ingenerato e che, al contempo, consenta la più ampia partecipazione alla procedura selettiva.

4. L'Adunanza Plenaria condivide il primo degli orientamenti illustrati.

E' utile in primo luogo considerare che la formula linguistica utilizzata nel caso di specie dall'Amministrazione nell'indicare il limite massimo di età per la partecipazione alla procedura concorsuale indetta, oltre a non costituire da un punto di vista statistico un'anomalia, ricorrendo in numerosissimi bandi, è stata utilizzata anche nella normativa generale.

Ed invero, prima che il requisito dell'età massima per l'accesso ai pubblici impieghi fosse eliminato salve specifiche e tassative deroghe adottate dalle singole amministrazioni con appositi atti regolamentari (art. 3, comma 6, L. 15 maggio 1997, n. 127), la disciplina generale sui concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 2, D.P.R. 3 maggio 1994, n. 487, individuava, tra gli altri requisiti generali, quello della età non inferiore agli anni 18 e "*non superiore ai 40*".

Ebbene, la giurisprudenza ha sostenuto che, quando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quale la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso) al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno (Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 1995, n. 1352).

D'altra parte, sul piano logico, superata la data del compleanno, l'interessato è entrato nel successivo anno di età, superiore al limite fissato nel bando.

Facendo, invero, riferimento all'evento della nascita dell'individuo, il compimento dell'anno di vita si realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente vissuto, sicché il limite di età indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno.

A nulla rileva, pertanto, che il bando, anziché contenere il riferimento al "compimento", richiami –come nel caso all'esame- il concetto dell'età "non superiore a".

Si tratta di formulazione concettualmente equivalente alla prima, atteso che si compie un anno di vita al passaggio di 365 giorni dalla nascita, sicché si “supera” il limite di età indicato quale requisito di ammissione nello stesso giorno in cui si compiono, e quindi si esauriscono, gli anni indicati nella clausola della *lex specialis*.

Detto altrimenti, “superare” e “compiere” un determinato limite di età vanno intese quali espressioni concettualmente fungibili, entrambe evocando la “conclusione”, l’“esaurimento”, l’“ultimazione” di un determinato anno, il che accade comunque alla mezzanotte del giorno del compleanno.

E’ quanto, del resto, consente di soddisfare quell’esigenza di certezza sottesa alle clausole che richiedono requisiti di età per l’ammissione alle procedure selettive.

Né a diversa conclusione può pervenirsi valorizzando il dato sociale per cui un individuo si considera di una certa età pur dopo il suo compimento e per l’intero anno successivo; si tratta, invero, di argomentazione da sé sola non decisiva, tanto più se si considera che non si tratta di prassi in senso tecnico.

5. Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto accolto l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinto il ricorso di primo grado.

6. Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2011, con l’intervento dei magistrati:

Pasquale de Lise, Presidente del Consiglio di Stato

Giancarlo Coraggio, Presidente di Sezione

Gaetano Trotta, Presidente di Sezione

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Stefano Baccharini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Anna Leoni, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore

Raffaele Greco, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

## **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO**

**L'ESTENSORE**

**IL SEGRETARIO**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/12/2011

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il Dirigente della Sezione